PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 3421		05/06/2023
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Ai Signori Procuratori Aggiunti
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica — SEDE

Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

Al Direttore Dr.ssa Irene Zaffina [*con preghiera di inoltro al personale amministrativo interessato*]

Al Signor Questore di — BOLOGNA
Ai Signori Questori della — REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di — BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della — REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di — BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della — REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di — BOLOGNA
Al Signor Comandante del ROS di — BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di — BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale — BOLOGNA
[con richiesta di inoltro ai restanti Comandi della Regione]
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di — BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della — REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di — BOLOGNA
[*con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia*]
Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale delle Province della — REGIONE EMILIA ROMAGNA
[*con richiesta di inoltro ai comandi delle rispettive Province*]

Al Signor Direttore Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia	REGIONE EMILIA ROMAGNA/BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale di	BOLOGNA
Al Signor Direttore dell'Ufficio Dogane di	BOLOGNA
Al Sig. Direttore Territoriale del Lavoro di	BOLOGNA
Al Sig Comandante dei Vigili del Fuoco di	BOLOGNA
e, per conoscenza:	
Al Signor Procuratore Generale di	BOLOGNA

Oggetto: Legge 24 maggio 2023 n. 60, contenente "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza". Indicazioni operative per l'attività della procura e della polizia giudiziaria.

Con la legge 24 maggio 2023, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 [con vigenza al 16 giugno 2023] si introducono norme che, non contraddicendo l'ampliamento dei reati procedibili a querela realizzato con la Riforma Cartabia [decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150], da un lato introducono la procedibilità d'ufficio in presenza di reati oggettivamente o soggettivamente qualificati [sotto il primo profilo, quelli caratterizzati dalle aggravanti della finalità terroristica o della "mafiosità"; sotto l'altro profilo, quelli commessi da persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale] e, dall'altro, rispetto al *novum* introdotto con la Cartabia, risolvono alcune problematiche [soprattutto concernenti il reato di furto] connesse all'arresto in flagranza nell'ipotesi in cui la persona offesa non sia immediatamente reperibile ai fini dell'eventuale proposizione della querela.

E' una legge importante per quanto riguarda l'attività operativa e le determinazioni proprie degli operatori di polizia giudiziaria e dei magistrati della Procura.

E' opportuno, quindi, esaminare le novità in dettaglio.

La procedibilità d'ufficio per le aggravanti della mafiosità e del terrorismo

Si interviene, in primo luogo, per rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270 *bis.1*, comma 1, del Cp, ovvero l'aggravante derivante dall'avere commesso il fatto delittuoso avvalendosi del metodo mafioso oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416 *bis.1*, comma 1, del Cp [cfr. articolo 1 della legge n. 60 del 2023].

Come si ricorderà la questione è stata posta all'indomani dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha aumentato i casi di procedibilità a querela, ma in realtà non c'entra nulla con tale modifica, perché anche in precedenza non era prevista la procedibilità d'ufficio per la sola presenza delle dette circostanze aggravanti.

L'intervento viene comunque giustificato, in modo convincente, con il rilievo che la procedibilità a querela potrebbe presentare aspetti problematici quando la persona offesa, in contesti caratterizzati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati particolarmente gravi in quanto connotati da finalità terroristiche, non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte.

A ciò dovendosi aggiungere, sempre a supporto della bontà della soluzione normativa, il rilievo che la presenza delle suddette aggravanti qualifica il fatto come comunque lesivo di un interesse pubblicistico e questo giustifica l'eliminazione della procedibilità a querela, espressiva di un interesse, invece, tipicamente e principalmente solo privatistico.

La modifica è stata realizzata introducendosi, rispettivamente, il comma 6, nell'articolo 270 *bis.1* del Cp, e il comma 5, nell'articolo 416 *bis.1* del Cp, laddove, con identica formulazione letterale, si prevede che "per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio".

La rilevanza temporale della modifica

Un problema che si pone è quello dell'ambito temporale di applicabilità del *novum*, in assenza di disposizioni transitorie.

È allora da ritenere che il "nuovo" regime di procedibilità d'ufficio non possa produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Ciò in quanto il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'articolo 2 del Cp, alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità. In altri termini, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie incriminatrice [cfr. in tal senso Sezione III, 8 luglio 1997, PM in proc. Frualdo; Sezione V, 8 giugno 2015, R.; Sezione IV, 16 gennaio 2019, Calvo].

Il giudizio di comparazione

Va ancora osservato che le aggravanti di che trattasi soggiacciono, in sede di comparazione, al particolare regime di cui, rispettivamente, all'articolo 270 *bis.1*, comma 2, del Cp ed all'articolo 416 *bis.1*, comma 2, del Cp, ma in ogni caso, quand'anche ritenute equivalenti o subvalenti rispetto alle attenuanti di cui agli articoli 98 e 114 del Cp, ciò non si rifletterebbe sulla procedibilità d'ufficio, giacché il giudizio comparativo influirebbe solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non elidendo gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità [arg. *ex* Sezioni unite, 24 settembre 2020, Proc. Gen. Catanzaro in proc. Li Trenta; Sezione II, 21 dicembre 2020, Sadik Aboubakar].

Diversamente dovrebbe ritenersi, invece, nel caso in cui venisse esclusa in fatto la sussistenza delle aggravanti in questioni, onde la declaratoria di non procedibilità del fatto sarebbe impedita solo

laddove l'eventuale denuncia presentata potesse essere interpretata come espressiva della volontà di perseguire il colpevole [cfr., con chiarezza, Sezione VI, 21 gennaio 2010, Pandolfi, secondo cui la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile].

Un problema interpretativo può peraltro porsi nel caso in cui si apprezzino i presupposti dell'attenuante della collaborazione, prevista, rispettivamente, dall'articolo 270 *bis.1*, comma 3, del Cp e dall'articolo 416 *bis.1*, comma 3, del Cp. In tale ipotesi, come si desume, rispettivamente, dall'articolo 270 *bis.1*, comma 4, del Cp e dall'articolo 416 *bis.1*, comma 4, del Cp, la ricorrenza dell'attenuante della collaborazione esclude l'applicabilità delle rispettive aggravanti, della finalità di terrorismo e del metodo mafioso. Ciò potrebbe riflettersi sulla procedibilità dei reati, che, proprio per l'esclusione delle aggravanti, rimarrebbero procedibili a querela.

I reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione personale.

La stessa filosofia di tutela della condizioni particolare in cui potrebbe versare la vittima caratterizza l'ulteriore intervento con cui è stato incluso il delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 582 del Cp tra i delitti per i quali l'articolo 71 del codice antimafia [decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159] prevede la procedibilità d'ufficio qualora siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione [cfr. articolo 2 della legge n. 60 del 2023].

L'intervento viene giustificato per l'irragionevolezza della mancata previsione del delitto di lesioni personale quando invece sono ricompresi nel regime di procedibilità d'ufficio i delitti di violenza privata e minaccia, ma appunto vuole tutelare una vittima che potrebbe avere riserve a presentare una formale querela in ragione – stavolta- della personalità dell'autore.

Rispetto a tale modifica va piuttosto ricordato che la Riforma Cartabia, quando ha inteso ampliare le ipotesi di procedibilità a querela, vi ha ricompreso proprio il reato di lesioni personali di cui all'articolo 582 del Cp, divenuto procedibile a querela di parte, ma rimanendo procedibile d'ufficio, ai sensi del nuovo comma 2, "se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità". Quindi, esemplificando, il reato di lesioni è ormai ordinariamente procedibile a querela in caso di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni.

Va allora altresì ricordato che, proprio in conseguenza della modifica sulla procedibilità, il reato di lesioni, nei termini in cui è divento procedibile a querela con il *novum* normativo, è ormai attribuito alla competenza del giudice di pace, nei limiti e giusta il criterio attributivo della competenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 ["per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli ....582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente..."].

Ed allora, proprio in ragione dell'intervento in commento, vertendosi in ipotesi in cui è stabilita la procedibilità d'ufficio, deve ritenersi che, **in tal caso, cioè in quanto commesso da persona**

sottoposta a misura di prevenzione personale, il reato di lesioni, siccome [divenuto] procedibile d'ufficio, è comunque attribuito alla competenza del tribunale.

Competenza del tribunale e procedibilità d'ufficio, ovviamente, limitate ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della normativa in commento [cfr. *supra*].

Reati procedibili a querela e arresto in flagranza.

L'intervento più significativo e di maggiore impatto operativo riguarda la disciplina dell'arresto in flagranza per reato procedibile a querela nel caso in cui la persona offesa legittimata a proporre la querela non sia prontamente reperibile.

E' il tema su cui richiamo maggiormente l'attenzione della polizia giudiziaria.

La disciplina codicistica, come è noto, prevede l'arresto, obbligatorio o facoltativo, a seconda dei casi, anche in caso di reati procedibili a querela, prevedendosi in proposito che "l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà" [cfr. articoli 380, comma 3, e 381, comma 3, del Cpp, rispettivamente per l'arresto obbligatorio e per quello facoltativo].

Con l'entrata in vigore della Cartabia, e il conseguente ampliamento dei reati procedibili a querela, si è posto il problema delle regole di comportamento che deve seguire la polizia nella non infrequente ipotesi in cui la persona offesa non sia presente *in loco*, né risulti immediatamente rintracciabile e reperibile.

Il problema si è posto principalmente per il reato di furto, in relazione al quale, nella ricorrenza delle condizioni per l'arresto obbligatorio [articolo 380, comma 2, lettera *e)*, del Cp], non è infrequente l'assenza sul posto della persona offesa [si pensi al furto con violenza sulla cosa di veicolo parcheggiato sulla pubblica via]. Il furto, infatti, è il più significativo dei reati per i quali, con la Riforma Cartabia, si è inciso sulla procedibilità: il furto *ex* articolo 624 del Cp è divenuto procedibile a querela, rimanendo procedibile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 624, comma 3, c.p.," se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-*bis*)".

A questa difficoltà pratica, si pone rimedio con **un intervento di modifica sul comma 3 dell'articolo 380 del Cpp** [cfr. articolo 3 della legge n. 60 del 2023].

Questo il nuovo testo:" se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente

all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 *bis*".

In altri termini, **si legittima l'esecuzione dell'arresto, pur nell'assenza della persona offesa, fino al termine delle quarantotto ore,** entro il quale la persona offesa, all'uopo rintracciata dalla polizia giudiziaria, deve manifestare la volontà di querelarsi. Se nel termine suddetto la persona offesa non viene rintracciata o, ove rintracciata, dichiara di non volere presentare la querela, l'arrestato va subito rimesso in libertà.

Si impongono alcune precisazioni.

In primo luogo, la disciplina ampliativa degli spazi di applicabilità dell'arresto, pur nella non immediata reperibilità della vittima, è prevista solo per l'arresto obbligatorio, e non per quello facoltativo: come specificato nella relazione illustrativa, è stata fatta la scelta di contenere la nuova previsione limitandola solo ai reati di particolare allarme sociale, per i quali quindi è prevista l'obbligatorietà dell'arresto.

Inoltre, come è palese dalla formula letterale del *novum* e come è del resto confermato dalla relazione illustrativa, tale disciplina riguarda la sola situazione in cui la persona offesa non sia presente *in loco* e non risulti immediatamente rintracciabile, non invece quella in cui la persona offesa è presente o prontamente rintracciabile [in proposito, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto deve effettuare "tempestivamente" ogni ricerca della persona offesa]. Infatti, quando la persona offesa è presente o è subito rintracciata, deve essere quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile.

L'avviso alla persona offesa.

È importante sottolineare un'altra modifica, stavolta estesa anche all'arresto facoltativo. Ed anche tale modifica interessa molto l'attività della polizia giudiziaria.

Viene espressamente previsto che, in occasione dell'arresto per reato procedibile a querela, la polizia giudiziaria debba dare alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 *bis* del Cpp [cfr., rispettivamente per l'arresto obbligatorio e per quello facoltativo, la nuova formulazione degli articoli 380, comma 3, ultimo periodo, e 381, comma 3, primo periodo, del Cpp].

Di rilievo, in particolare, gli avvertimenti, proprio introdotti con la Riforma Cartabia, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa [lettera *p-bis* dell'articolo 90 *bis*] e del fatto che la partecipazione del querelante ad un programma di giustizia riparativa con esito positivo per l'imputato comporta la remissione tacita della querela [lettera *p-ter* dell'articolo 90 *bis*].

Tale informazione sembra limitata, come detto, in ragione della collocazione e della *ratio* del *novum*, agli arresti per reati procedibili a querela e nella sola ipotesi in cui la querela venga effettivamente presentata, magari con dichiarazione resa all'operatore della polizia giudiziaria e, quindi, la persona offesa sia presente sul luogo oppure sia stata prontamente rintracciata.

Alle dette condizioni, l'informazione alla persona offesa può essere data, precisa il *novum* normativo, anche con "atto successivo": ciò, immaginiamo, per non appesantire le attività degli operanti intervenuti sul luogo e impegnati a eseguire l'arresto.

Arresto obbligatorio per reati procedibili a querela e giudizio direttissimo.

Nel corso dei lavori parlamentari, per esigenze di coordinamento con la innovata disciplina dell'arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela, si è intervenuti anche sulla disciplina del giudizio direttissimo e del giudizio direttissimo monocratico [integrando, rispettivamente, l'articolo 449, comma 3, del Cpp e l'articolo 558, comma 6, del Cpp: cfr. articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 60 del 2023], per specificare che il giudice, se l'arresto è convalidato, deve sospendere il processo quando manchi la querela e questa può ancora sopravvenire [non è ancora trascorso il termine delle quarantotto ore previsto dall'innovato articolo 380, comma 3, del Cpp], e che la sospensione va revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine delle quarantotto ore per la proposizione della stessa.

Questo significa che la formale mancanza della querela [che può ancora sopravvenire] non impedisce il doveroso, indilazionabile vaglio del giudice sull'arresto e che, in ogni caso, questo non potrebbe essere "non convalidato" per il solo fatto della mancanza di querela [che può ancora sopravvenire].

All'evidenza, se la querela sopravviene il procedimento proseguirà nel suo corso, mentre laddove la querela mancasse [per la rinuncia del querelante o per decorso infruttuoso del termine di quarantotto ore], il procedimento dovrà concludersi con sentenza di non doversi procedere.

Va soggiunto che, in attesa della eventuale formalizzazione della querela, prima della formale sospensione, ciò che è consentito è solamente la convalida dell'arresto, con esclusione delle determinazioni successive sullo *status libertatis*. Questo impone al giudice di soddisfare l'esigenza di calibrare la durata della sospensione al tempo residuo delle quarantotto ore previste per la formalizzazione della querela.

È da ritenere che le diverse scansioni temporali previste [per la richiesta del pubblico ministero e poi per la fissazione dell'udienza di convalida] abbiano probabilmente convinto i parlamentari dell'inutilità di riproporre analoga soluzione per l'ipotesi in cui la richiesta di convalida sia rivolta dal pubblico ministero al Gip [articolo 390 del Cpp]: in effetti, in tale evenienza la convalida del giudice interviene quando già si conosce se la querela sia stata o no presentata.

***

Per quanto attiene, allora, le parti di interesse della polizia giudiziaria, gli organi di vertice destinatari della presente, sono pregati di diffonderne l'informazione e di segnalare eventuali dubbi e incertezze.

Ciò deve intendersi, per le autorità fuori provincia di Bologna, ai limitati fini delle NDR di interesse della Procura distrettuale.

Ringrazio per l'attenzione

Bologna, 3 giugno 2023

IL PROCURATORE DISTRETTUALE
Giuseppe Amato

LEGGE 24 maggio 2023, n. 60

Norme in materia di procedibilita' d'ufficio e di arresto in flagranza. (23G00067)

(GU n.127 del 1-6-2023)

Vigente al: 16-6-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».
2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

Art. 2

Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo la parola: «575,» e' inserita la seguente: «582,».

Art. 3

Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza

1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non e' contestualmente proposta, quando la persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito anche in mancanza della querela che puo' ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto

effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio